

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 18, 30
BOLDRINI	24, 28, 29
CIFARELLI	18, 20
COPPOLA	30
FERMARIELLO	26, 27, 28
FILETTI	21
FOLLIERI	20, 26, 27 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE	26
LISI	23
MARIANI	28, 29
MARTINAZZOLI, <i>relatore alle Commissioni</i>	28, 29

PETRELLA	Pag. 20
PETRONE	27
POZZAR	18, 30
VIVIANI	25, 28
ZUCCALÀ	27, 30

La seduta è aperta alle ore 10,15.

SEGRETO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatorie » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severino ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramegna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di proseguire nella discussione generale, desidero dare lettura di una lettera inviata al senatore Pozzar ed a me dal Presidente Fanfani. Essa è del seguente tenore:

« Onorevole collega,

come le è noto il programma dei lavori del Senato per il periodo dal 23 gennaio al 19 marzo 1973 — adottato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari del 17 ultimo scorso e diventato definitivo con la comunicazione all'Assemblea da me fatta nella seduta pomeridiana dello stesso giorno — prevede la votazione in Assemblea del disegno di legge n. 542 concernente la disciplina delle controversie di lavoro, assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 11^a, in sede redigente.

In conseguenza di ciò, la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari mi ha invitato a sollecitare le predette Commissioni affinché la discussione del provvedimento in esame si svolga e si concluda in tempo utile per consentire la votazione del provvedimento stesso da parte dell'Assemblea nel periodo programmato.

Analogamente ho fatto all'onorevole presidente della Commissione lavoro e sono certo che tra lei ed il senatore Pozzar interverranno al più presto le opportune intese atte a dare concreta attuazione all'invito dei presidenti dei Gruppi parlamentari ».

Siamo perfettamente d'accordo, io e il senatore Pozzar, di accelerare il più possibile

l'iter di questo disegno di legge, anche perchè entrambi abbiamo ricevuto ripetute sollecitazioni in tal senso dalle associazioni confederali.

POZZAR. I colleghi ricorderanno che nella seduta del 20 dicembre la Presidenza aveva suggerito di nominare una Sottocommissione con il compito di lavorare attorno agli articoli del provvedimento. Si era fatta presente da molti l'opportunità che tale Sottocommissione non fosse troppo ampia. Aderendo, pertanto, alle richieste avanzate, propongo che la Sottocommissione sia composta da 11 membri: il senatore Azimonti, in qualità di Presidente, ed i senatori Martinazzoli e Torelli, relatori, De Carolis, Robba, Giuliano, Fermariello, Boldrini, Viviani, Galante Garrone e Filetti. Naturalmente, i senatori appartenenti a raggruppamenti politici che, come il repubblicano, non sono rappresentati nella Sottocommissione, potranno ugualmente partecipare ai suoi lavori.

CIFARELLI. Avverto fin d'ora che intendo essere presente ai lavori della Sottocommissione per potervi esprimere il punto di vista del partito repubblicano.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, la proposta del senatore Pozzar si intende accolta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CIFARELLI. Mi rammarico di non aver potuto esser presente alla seduta del 20 dicembre, essendo impegnato al Parlamento europeo. Mi permetto, tuttavia, pur non avendo ascoltato le relazioni che sono state svolte in quella seduta, di sottolineare alcuni punti, che saranno probabilmente oggetto di emendamenti da parte mia, e che comunque rappresenteranno ulteriori apporti alla discussione.

Sarà stata certamente già messa in rilievo l'importanza di queste norme. Ricorderò che già in passato il Senato si era occupato della materia e che il testo elaborato nella Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento nella scorsa legislatura è rimasto co-

me un presupposto, diciamo così, operativo, mentre il testo che è oggi al nostro esame è quello che è stato approvato dalla Camera dei deputati, senza alcun emendamento. Va però sottolineato — e questo è un punto molto importante — che da parte dell'altro ramo del Parlamento, pur essendosi approvato questo testo, si è pensato alla possibilità che eventuali miglioramenti di carattere tecnico, politico, eccetera, fossero apportati dal Senato.

Io sono d'avviso che si debba fare presto a concludere la discussione del provvedimento, sebbene sappia che la fretta, in materia legislativa, è sempre dannosa (e ne abbiamo avuto tanti esempi). Ma si deve indubbiamente tener conto della situazione, anche per non smentire quello che era stato fatto dal Senato nella passata legislatura e che, ripetuto, possiamo considerare un presupposto; e sono convinto che la Sottocommissione che è stata nominata potrà svolgere un serio lavoro esaminando punto per punto il disegno di legge, che tratta una materia tanto delicata.

Penso che le leggi più difficili a farsi siano quelle processuali, ed anche su di un testo che sia stato preparato da esperti (magistrati, professori, eccetera) potrebbero essere rilevati, in sede di applicazione, da parte del più modesto cancelliere della più modesta pretura, aspetti che erano sfuggiti. Nei primi tempi che ero magistrato ricordo di aver avuto a che fare con quella legislazione che era stata suddivisa in libri separati, i « codici grandi ». Appartenevo allora alla categoria degli sprovveduti, e ritenevo che i termini sarebbero stati rispettati, che i rinvii sarebbero stati difficilissimi, che il fascicolo d'ufficio sarebbe stata una cosa importante, che il giudice doveva conoscere *a priori* tutta la causa, eccetera. Ricordo l'espressione dei cancellieri quando esponevo questi miei convincimenti. Ma allora erano tutti entusiasti, anche se si capiva che la cosa sarebbe stata, come si dice a Napoli, « acconciata ».

C'è comunque da tener presente che spesso leggi che si propongono di raggiungere un certo scopo, poi non lo raggiungono. Molti di voi sapranno meglio di me che, a proposito di termini, ad esempio, ci si trova spesso

di fronte ad una realtà che non è quella che ci si era immaginati. Nel disegno di legge si parla ad esempio di termini di cinque giorni per l'ufficio. Ora, io ricordo (debbo ancora rifarmi alla mia esperienza) che nella pretura di Salemi per avere il cancelliere ci volevano novene al Ministero della giustizia; nella pretura di Pantelleria, certi atti rimasero fermi per due anni perchè il cancelliere lì non ci andava. Si sa, d'altra parte, che in certi uffici giudiziari il cancelliere non deve nemmeno motivare le ragioni di certe inadempienze. Se poi si considerano i ritardi dovuti agli scioperi postali o ad altri ostacoli che possono sorgere, ci si rende conto che certi termini sono puramente teorici.

Non vorrei che le mie parole fossero intese come una manifestazione di scetticismo, ma è la sostanza che mi interessa. Io credo che se si vuole fare una legge efficiente, bisogna tener conto delle possibilità concrete di applicazione delle norme che si sono approvate, bisogna tener conto, cioè, delle situazioni quali sono, per evitare di far peggio nell'intento di fare meglio.

Ci vuole, poi, sollecitudine: bisogna fare in modo che sia resa giustizia nei tempi più brevi. Penso che su questo si sia tutti d'accordo, soprattutto se si tiene conto del tipo di controversia di cui si occupa il provvedimento: ogni caso in cui la giustizia ritardi è per me scandaloso, grave; nel caso di controversie di lavoro lo è ancora di più.

Occorre ancora un ragionevole, non conflittuale con la Costituzione, *favor* nei confronti del lavoratore: occorre cioè una considerazione particolare della situazione del lavoratore, che è la parte più debole, la parte che ha più urgenza, che è comunque la più bisognosa.

Un altro principio, che mi pare debba essere tenuto presente, è che questa legge s'inquadri in ogni caso nel nostro ordinamento processuale, affinché non ne derivino poi degli squilibri, con la conseguenza di sacrificare interessi non meno apprezzabili. Penso inoltre che una richiesta, la quale ad un certo momento avesse esito positivo si da diventare esecutiva *sic et simpliciter*, o avesse carattere di precedente, potrebbe incidere su grossi interessi economici e sociali, quin-

di sulle strutture nelle quali si esplica l'attività del lavoratore. Mi pare che questi siano punti sui quali non dovrebbe essere difficile trovare l'accordo.

Passando ad alcune specifiche osservazioni, vorrei richiamare l'attenzione, ad esempio, sull'articolo 429 che determina l'ambito delle controversie individuali di lavoro. A mio avviso i punti 4) e 5) dovrebbero essere fusi, se non vogliamo aprire una serie di discussioni per sapere qual è l'ente pubblico che svolge prevalentemente od esclusivamente attività economiche. In sostanza, potremmo dire « rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici », escludendo lo Stato, le province, i comuni e le regioni; altrimenti daremmo luogo a dubbi interpretativi e forse all'abbandono di certe chiarificazioni che in dottrina e in giurisprudenza stanno avanzando.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 434, quarto comma, là dove si dice: « Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro davanti al giudice... ». Io credo che per una ragione di sistematica bisogna sempre parlare di attore e convenuto, perchè nulla vieta che in una controversia di lavoro l'attore sia il datore di lavoro.

Un altro rilievo, che mi sembra molto importante, attiene all'articolo 440, dove si dice: « Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate ». In proposito, *nulla questio*, perchè mi sembra una norma sollecitatrice; senonchè poi si aggiunge: « Eguale, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti... ». Anche qui bisogna parlare di attore; dobbiamo stare attenti a non creare due diverse posizioni per due cittadini che stanno dinanzi allo stesso magistrato. Ma non basta: bisogna dire « con ordinanza motivata »...

PETRELLA. L'ordinanza ha sempre la motivazione.

CIFARELLI. Ci sono ordinanze motivate e ordinanze non motivate, quindi bisogna dire « con ordinanza motivata ». Si pensi poi che, secondo l'articolo 440 del progetto il giudice « con ordinanza », quando ritenga il diritto accertato, può disporre il pagamento di una somma a titolo provvisorio e che i dubbi interpretativi su tale norma possono costituire ulteriori ragioni di perplessità.

Lo stesso debbo dire per quanto concerne l'articolo 448. Non ho nulla in contrario a che si dica che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo e determinare la svalutazione monetaria del credito. Ma quando si parla del tasso del 10 per cento, considerando il tasso ufficiale esistente, non costituiamo un precedente di cui non è facile valutare le ripercussioni? Il fatto, poi, di determinare la svalutazione monetaria rappresenta una grossissima questione; e anche qui dobbiamo renderci conto che il principio, una volta ammesso in questa normativa, si potrebbe ammettere in tutti i rapporti economici con conseguenze di notevole portata. Supponiamo, infatti, che un lavoratore abbia una casa acquistata a riscatto: se si stabilisce il principio di determinare la svalutazione monetaria, nulla toglie che si possa procedere a una rivalutazione del prezzo.

FOLLIERI. Il principio nominalistico rimane fermo.

CIFARELLI. Senza dilungarmi in dettagli, con le critiche che ho voluto fare credo di aver rappresentato anche la posizione dei miei colleghi, e cioè favorevole ad una legislazione adeguata, moderna e agile; contraria sia alle impostazioni demagogiche, sia alle impostazioni squilibrate, sia soprattutto all'illusione di fare una legge che stia in piedi e che poi in piedi non sta. E vorrei dire che chi ha pratica delle aule giudiziarie sa anche che occorre tener conto dell'attivi-

tà forense che si svolge intorno alle controversie di lavoro e che, siccome questa legge sarà applicata anche dagli avvocati, è bene fare in modo che essa sia un corpo di norme coerenti e applicabili.

Un ultimo accenno desidero fare — e ho finito — all'articolo 438, appunto per dire che è inutile creare un *quid novi* se poi ciò non porta al raggiungimento degli scopi perseguiti. Possiamo ridurre i termini esistenti, ma quando il termine ha una sua ragion d'essere nelle diverse situazioni di fatto, non possiamo non tenerne conto nell'intento di semplificare le cose, perchè non credo che così le semplifichiamo.

F I L E T T I . Non vi è dubbio che si appalesa la necessità di procedere alla ristrutturazione del processo del lavoro; tale esigenza si fonda particolarmente sulla constatazione che mentre circa un terzo dei processi civili ha per oggetto la materia del lavoro, della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, difettano idonei mezzi perchè la giustizia possa celermente istruire e definire le controversie di lavoro poste al suo esame.

È noto a tutti che i processi civili attinenti alla materia del lavoro vengono a procrastinarsi nel tempo e che spesso non pochi di essi rimangono insoluti anche dopo il decorso di dieci anni. È necessario, quindi, approntare i necessari rimedi; e questi rimedi debbono estrinsecarsi in una vera e propria riforma.

I principi ai quali ci si deve attenere, e ai quali si ispira il disegno di legge al nostro esame, sono quelli della concentrazione, dell'oralità e della gratuità, ed il provvedimento mira a realizzare la celerità dei processi.

Il progetto a noi sottoposto desta però delle gravi perplessità. Esso recepisce in gran parte la disciplina prevista dal regio decreto 31 maggio 1934, n. 1073, disciplina successivamente trasfusa nel vigente codice di procedura civile che, però, ha dato luogo, nella sua attuazione, ad inconvenienti addebitabili in rilevante misura a difetto di mezzi e di strumenti atti a realizzare l'auspicata celerità del processo e, molto marginalmente, a carenza delle norme legislative.

Vorrei procedere ad un esame rapido delle disposizioni previste nel disegno di legge

e rilevarne alcune manchevolezze, in modo che la Sottocommissione possa farne una valutazione per recepirle o disattenderle.

A me sembra innanzitutto che ci si debba soffermare sul primo degli articoli del codice di procedura civile che si intendono modificare, cioè sull'articolo 429, che elenca le controversie individuali di lavoro per le quali sono da osservarsi le disposizioni previste dalla riforma del processo del lavoro.

Le attuali norme dell'articolo 429 del codice di procedura civile sono in gran parte riprodotte; vi sono però delle modifiche. Al punto 3), ad esempio, si aggiungono « i rapporti di agenzia ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ». A me pare che questa aggiunta tragga origine da una recente disposizione della Corte costituzionale che ha voluto estendere ai contratti di agenzia la cosiddetta indennità di fine prestazione dell'attività; pertanto si è voluto configurare il rapporto di agenzia come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Questa norma lascia delle perplessità, ed io penso che in sede di Sottocommissione dovremmo soffermarci attentamente su questo punto, anche perchè si potrebbe estendere la norma ad altri rapporti, anche di natura associativa.

Anche il punto 2) dello stesso articolo desta qualche dubbio, in quanto, seppure esso allarghi la portata dell'attuale norma dell'articolo 429, aggiungendo la previsione del rapporto di compartecipazione agraria, omette il riferimento ad alcuni altri rapporti di natura agraria. I contratti agrari, infatti, non si limitano certamente al contratto di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di affitto. Vi sono altre figure di contratti agrari che devono essere considerate come veri e propri rapporti di lavoro; anche ad esse, pertanto, si deve fare specifico riferimento nella norma. È poi da porre in rilievo che in tema di rapporti agrari sorgeranno problemi di competenza per materia, quei problemi cioè che oggi sono frequenti davanti ai giudici di merito e di legittimità. Si discute spesso se per determinate controversie sia competente la sezione

specializzata agraria, oppure il giudice ordinario. Sono questioni che si dibattono specialmente in materia di contratti miglioratori, per i quali è prevista, ad esempio, la trasformazione coatta in enfiteusi. Si discute, in questi casi, qual è il giudice competente a pronunciarsi sulla natura di contratto miglioratorio e quindi qual è il giudice che deve applicare le norme relative all'enfiteusi. Noi sappiamo che la legge speciale demanda al pretore la determinazione del canone allorquando sia avvenuta la trasformazione del contratto agrario miglioratorio in enfiteusi, ma sono disparate le opinioni per stabilire l'organo giudiziario competente a pronunciarsi sulla natura di questo contratto, cioè se esso sia il tribunale ordinario, oppure il pretore o la sezione specializzata agraria presso il tribunale.

A me pare che si debba considerare attentamente questo problema, onde eliminare uno dei motivi che frustrano lo scopo di accelerare i processi; le contestazioni sulla competenza, infatti, ritardano notevolmente l'iter e la definizione dei processi stessi.

Vorrei fare qualche breve osservazione sull'articolo 430, che disciplina il tentativo facoltativo di conciliazione. A me sembra che la facoltatività del tentativo di conciliare le parti non ha senso, perchè solo dalla obbligatorietà possono derivare determinati effetti.

Il tentativo di conciliazione è previsto nelle attuali norme processuali per tutti i giudici e può essere esperito dal giudice istruttore, che in ogni momento può tentare la conciliazione della controversia o della causa. Non vedo perchè si debba devolvere il tentativo facoltativo ad altri organi e perchè dal mancato tentativo si vogliano fare derivare conseguenze negative a carico di una delle parti. Se il tentativo è facoltativo, evidentemente la presenza o meno di una delle parti al suo esperimento non può produrre effetti positivi o negativi. Quindi, anche su questo punto, che desta delle perplessità, è necessario riflettere.

Vorrei poi fare qualche considerazione in ordine all'opportunità di devolvere al giudice unico la cognizione delle controversie di lavoro. Non vi è dubbio che, attribuendo al

giudice unico — nel caso specifico, il pretore — tutte le controversie di lavoro, comprese quelle di ingente valore, potremmo rilevantemente attenuare il principio della tutela dei diritti dell'una o dell'altra parte in lite, in quanto spesso potrebbe mancare l'indagine completa e seria sul *petitum*.

D'altra parte, è più facile che un solo giudice sia soggetto a pressioni o ad influenze di carattere locale, tali da farlo deviare dalla retta soluzione della controversia. Non sono per principio contrario all'istituzione del giudice unico, ma è da vedere se essa sia da accettare in questo momento e con riferimento alle controversie di lavoro. È vero che di fatto e normalmente negli organi collegiali si verifica l'inconveniente che il processo civile sia deciso in conformità alla relazione fatta in camera di consiglio dal giudice istruttore e che in effetti è solo quest'ultimo, quasi sempre, a conoscere congruamente il processo; ma in molti casi, quando si tratta di questioni di diritto di peculiare rilevanza, l'apporto dei tre giudici assicura soluzioni tranquillanti e generalmente esatte della controversia.

Ma la difficoltà maggiore inerisce alla pratica attuazione della nuova disciplina sottoposta al nostro esame. Devolvere al pretore tutti i procedimenti del lavoro, della previdenza e dell'assistenza obbligatoria, importerà un enorme aumento del carico giudiziario presso le preture, le quali — lo sappiamo tutti — oggi difettano di personale, tanto a livello di giudici quanto sotto il riflesso degli elementi ausiliari. Ora, così com'è congegnato il disegno di legge, è necessario ed imprescindibile disporre del personale idoneo ad assolvere i compiti ad esso demandati ai fini di giustizia. E allo stato, questo personale manca. Non si vede come si possa procedere, nei tempi previsti, alle notificazioni e alle comunicazioni; non si vede come un pretore possa smaltire con disciplina e con coscienza il lavoro che gli affluirà entro i brevi termini fissati nel disegno di legge.

È previsto, è vero, che sarà aumentato l'organico dei magistrati assegnati alle preture, ma dopo un anno dal giorno in cui il provvedimento entrerà in vigore. Che cosa avver-

rà nelle more, non è difficile prevedere: è presumibile, infatti, che si dovrà procedere stentatamente, incidendo negativamente sul principio della certezza del diritto, attentando a quelle che sono le legittime, giuste aspettative delle parti.

Un'ultima osservazione vorrei fare — perchè per il resto mi riservo di intervenire sia in sede di Sottocommissione, sia in sede di esame degli articoli — in ordine alla esecutività immediata delle ordinanze e delle sentenze di primo grado: il tutto posto in relazione all'esame delle controversie che il giudice di primo grado dovrà fare, in forma necessariamente sommaria. Secondo la disciplina che stiamo esaminando, tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente eseguibili, anzi esecutive. Solo il collegio, in caso di impugnazione, può sospendere l'esecuzione per l'ipotesi di irreparabilità del danno.

È questa una norma che viene a porre nel nulla la previsione stessa, in quanto in tema di pagamento di somme non si verifica mai lo stato di irreparabilità. Noi dobbiamo quindi riferirci ad altro criterio e precisamente a quello previsto dall'articolo 351 del codice di procedura civile in tema di revoca o sospensione della clausola di provvisoria esecuzione di cui sia munita la sentenza di primo grado, e non a quello previsto dall'articolo 373, che prevede la sospensione della esecutività della sentenza in grado di appello.

Questo, pertanto, è un altro punto — credo — sul quale si deve soffermare la nostra attenzione.

Non vado oltre. Nella decorsa legislatura mi sono soffermato attentamente sulle varie disposizioni. I colleghi potrebbero rileggere quanto allora ho avuto l'occasione e l'onore di dire in merito allo stesso disegno di legge. Mi riservo comunque di intervenire in sede di esame degli articoli per un approfondimento delle singole norme.

L I S I . Sarò brevissimo.

Il collega Cifarelli ha fatto presenti alcuni dubbi che evidentemente gli derivano (e questo è un dato positivo) dall'esercizio della funzione di magistrato.

Penso che tutte le osservazioni che si fanno sono dirette ad evitare equivoci nella in-

terpretazione della legge: pertanto vanno tenute nel massimo conto, altrimenti si rischia di rimettersi ancora al magistrato, il quale, in pratica, verrebbe a sostituirsi al legislatore.

Io sono d'accordo, ad esempio, sull'attenzione che il disegno di legge rivolge alla svalutazione che interviene nel periodo in cui si fa valere il diritto che deriva dal rapporto di lavoro. È bene chiarire questo punto. Credo che non si tratti di qualcosa di straordinario e di incostituzionale. Quante volte noi abbiamo avuto sentenze della Cassazione, peraltro discordanti, che stabiliscono che alcuni crediti prima considerati di valuta diventano poi di valore e di nuovo ancora di valuta? D'altra parte, è giusto che gli interessi siano elevati al 10 per cento. La questione, del resto, non riguarda soltanto i rapporti di lavoro. Anche nelle cause per danni, specie per infortuni, al creditore fa molto comodo far passare parecchio tempo e pagare il 5 per cento d'interesse perchè i denari che trattiene gli danno un utile molto superiore a quello del 5 per cento. Io credo che nella maggior parte dei casi, a parte gli esempi limite che possono farsi di direttori di grossi istituti di credito, che hanno stipendi enormi, si tratterà di salari che consentono ai lavoratori appena di vivere. È bene, quindi, tener presente questo problema.

Poichè la parte più debole in questo genere di controversie sarà quasi sempre il lavoratore, penso inoltre che, se si vuole facilitare la definizione giudiziaria della controversia e soprattutto rendere più agevole per il lavoratore l'applicazione delle norme che lo interessano, sarebbe opportuno prevedere, all'articolo 434, che la competenza può essere anche quella del giudice del luogo in cui risiede il lavoratore al momento della domanda giudiziale. Spesso infatti vediamo che il lavoratore rinuncia a far valere la propria pretesa proprio per la difficoltà di adire un giudice fuori del luogo di sua residenza; si tenga conto, soprattutto, che queste controversie sorgono in genere quando il rapporto di lavoro è cessato ed il lavoratore è costretto a tornare alla sua originaria residenza.

Queste poche osservazioni desidererei che la Commissione tenesse presente.

B O L D R I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione che ci sta dinanzi non è una questione tecnica. Dopo anni di dibattiti, anche nei dettagli, ritengo che debba essere ormai acquisito che non stiamo discutendo di un processo o di una procedura in termini tecnici, ma in termini politici. Ed il problema politico è grave perchè è grave la situazione di tutto il processo civile in Italia.

Noi non stiamo affrontando con una novella tutto il processo civile, ma un settore molto importante di esso in quanto rappresenta, dal punto di vista quantitativo, un terzo del contenzioso e perchè rappresenta, dal punto di vista qualitativo, qualcosa di profondamente incivile, come lo è, del resto, tutto il processo italiano. Ci si deve rendere conto di questa realtà, che è una realtà politica, che il Parlamento deve affrontare. Noi oggi stiamo discutendo di questioni che hanno dato luogo in epoca remota (basti pensare a testi quali quello del Bentham, 150 anni fa in Inghilterra, del Bound, 60 anni fa in America, di Klein in Austria) a delle riforme che ormai hanno fatto epoca non soltanto in paesi lontani come l'America (dove i problemi di questo tipo sono stati affrontati in modo diverso e anche abbastanza esauriente), ma in quelli vicino a noi, come la Germania, l'Austria, l'Inghilterra, i paesi del Mercato comune, alla cui struttura giuridica noi dovremmo accostarci anche per quelle esigenze comunitarie che dovrebbero essere alla base della politica del Governo, della politica generale accettata dal Parlamento e dal Paese.

In questa situazione, è chiaro che su certi problemi ci si pongano delle domande. Ad esempio, quello della durata del processo civile. Non è solo una questione di strutture insufficienti, di magistratura che non fa il suo dovere, eccetera. Se andiamo a vedere le statistiche, rimaniamo impressionati dal fatto che il processo civile dura in Italia in media sette anni prima che vi sia una sentenza esecutiva, mentre fuori d'Italia, in luoghi abbastanza vicini a noi, a Brema, a Vienna o ad Amsterdam, i processi durano dai tre ai sei mesi, eccezionalmente superano l'anno.

Abbiamo in Italia una situazione assai caratteristica, non soltanto per quanto riguarda la lunghezza del processo, ma anche per quanto riguarda la fuga dalla giustizia dei grossi complessi. La giustizia si riduce ad interessare fondamentalmente i lavoratori o la gente che ha pochi mezzi, perchè l'arbitrato, rituale o irrituale, regola le controversie dei grandi monopoli, delle grandi compagnie, dei centri di potere. La giustizia civile dei ricchi non è regolata dalla amministrazione dello Stato e quella dei meno abbienti non viene data con quella sollecitudine che è necessaria per un corretto funzionamento di ogni corpo civile. Questo disegno di legge, riguardo anche alla durata dei processi, introduce sensibili e interessanti novità nel sistema del codice di procedura civile. Non voglio ribadire quanto è stato detto da illustri processualisti; mi richiamo ad Andrioli, a Cappelletti, a Conso, a Denti, mi richiamo alle attese di centinaia di processualisti, di tecnici, i quali, di fronte a questo disegno di legge, ne hanno auspicato l'approvazione rapida e senza correttivi. Perchè uno dei punti che dobbiamo porci, come problema politico, è il seguente: le leggi perfette non esistono. Nel caso specifico, qualsiasi questione può essere rimessa, quanto meno, all'interpretazione del magistrato o comunque è sempre regolabile attraverso interventi successivi che possono essere suggeriti dalla pratica attuazione della legge. Di fronte alle novità che il nuovo processo del lavoro introduce, vi è — come ha già sottolineato il relatore — la prospettiva che verso queste modificazioni vadano anche quelle del codice civile italiano, con un vantaggio per tutta la società civile. Non dobbiamo infatti dimenticare che, allorchè si accede la giurisdizione del lavoro, colui che agisce in una controversia di 100.000 lire deve affrontare una spesa di 170.000 lire, che rappresenta cioè oltre il 100 per cento rispetto al valore della causa; senza considerare, poi, quanto costa allo Stato il fatto che un giudice venga impegnato in un processo di 28-35 mesi prima di emettere una sentenza, là dove un suo collega di Vienna o di altri paesi di Europa la emette, con uno stipendio molto inferiore a quello di un giudice italiano, in soli tre

mesi. Queste sono le realtà politiche da affrontare.

Di fronte a questa situazione, drammatica per la sua estensione e per i suoi contenuti, si impone l'urgenza di approvare il disegno di legge rapidamente — com'è stato raccomandato dalla Camera — e senza correttivi. Un alto magistrato inglese diceva che in Italia abbiamo regolato perfettamente l'indipendenza della magistratura; abbiamo creato l'organo di autogoverno che ora esiste in Inghilterra, ma siamo il Paese dove il magistrato è ancora il più « dipendente » che ci sia rispetto al resto dei Paesi d'Europa, perchè è sottoposto alla progressione di carriera, con controlli ed esami che lo subordinano di fatto all'alta gerarchia. Il problema fondamentale, che il magistrato inglese faceva rilevare, è che le leggi vengono rivisitate e corrette nella pratica, per cui prima di suscitare i fantasmi delle incongruenze che possono esserci, più o meno di vasta portata, occorre che le leggi abbiano un impatto con la realtà, quello stesso impatto che hanno avuto con la realtà degli altri Paesi, 150 anni fa, allorchè si sono modificate le situazioni anglosassoni o tedesche. Quando parliamo del diritto anglosassone, osiamo forse dire che è eterno, che le conquiste del processo civile inglese si tramandano nei secoli? Anche gli inglesi avevano dei processi fatti sulla stessa base giuridico-canonica di quelli del nostro Paese; l'evoluzione è poi avvenuta con l'accoglimento dei principi della partecipazione attiva del giudice al processo, della collaborazione obbligatoria delle parti, della oralità e concentrazione, così come è previsto da questo disegno di legge, che ha in sè delle novità fortemente incisive.

Ecco perchè, rispetto a tutta questa situazione, non è politicamente opportuno giocare a ping-pong con l'altro ramo del Parlamento. Tutti gli aspetti sono stati esaminati anche sotto il profilo tecnico. Ora, insieme a giuste osservazioni, vengono riproposte modifiche che mirano a conservare le attuali strutture processuali. Si vorrebbe, cioè, che il legislatore, anzichè innovare, riformare, si adegua alle teorie e ai vecchi principi di carattere corporativo, o magari fascista, che

sono stati respinti nel resto del mondo da prima del 1900.

Per concludere, dirò che aderiamo totalmente all'invito del Presidente di esaurire rapidamente i lavori; esamineremo con la dovuta serenità tutte le osservazioni che saranno formulate dai colleghi, ma per quanto riguarda la nostra parte ribadiamo che intendiamo fare approvare il disegno di legge così com'è, senza limature, che potranno essere oggetto o di leggi speciali o di futuro esame nel complesso della riforma della procedura civile in generale.

V I V I A N I . Non scenderò all'esame degli articoli, ma dirò poche parole per esprimere la posizione del Gruppo socialista.

Noi abbiamo il diritto e il dovere di dare al Paese un processo del lavoro che si rifaccia a questi principi: sollecitudine, concentrazione, oralità, gratuità. Se questi sono i principi dei quali vogliamo l'attuazione, la unica domanda che possiamo porci è se il disegno di legge al nostro esame risponde a tale esigenza. Nessuna legge è perfetta; è stato detto ed è inutile ripeterlo. Ma il nostro Gruppo ritiene che il disegno di legge in esame risponda ai principi che ho enunciato; anzitutto esso consente un processo sollecito. È inutile rifarci al vecchio processo che è stato posto in essere con il vigente codice di procedura civile, perchè quel processo non ebbe mai attuazione. Indubbiamente conteneva dei principi esatti e non dirò che li conteneva perchè, come tutti sanno, fu fatto da tre grandi processualisti, guarda caso, antifascisti: sarebbe un'inutile polemica. Dirò però che quel processo veramente introduceva dei principi innovatori che non furono attuati, che il fascismo dell'epoca evidentemente non volle recepire.

Ebbene, molti di quei principi si trovano in questo nuovo processo, il quale ha una linea ancora più democratica perchè pone il lavoratore in condizione di non dover più subire il ricatto del datore di lavoro. Perchè il processo del lavoro non è, almeno nella gran parte, il processo del direttore di banca, del grosso burocrate; è il processo dell'operaio, del modesto dipendente, è il processo di chi ha fame e si vede trascinato in un giudizio

lunguissimo, di fronte al quale è costretto ad arrendersi, abbandonando i suoi diritti. È questo il processo del lavoro, ed è questo ricatto che deve finire, e finire sollecitamente.

Può darsi che si tratti di un provvedimento imperfetto. A noi non pare. Esso concentra le diverse fasi del giudizio, dà al giudice i poteri che gli spettano. Credo che poche persone siano critiche come chi vi parla nei confronti dei magistrati; purtroppo molti non applicano la giustizia come dovrebbero. Al giudice, comunque, dobbiamo una certa fiducia. Quando si pensa a quello che noi avvocati troppo spesso ci sentiamo dire dall'avversario che difende il datore di lavoro (e cioè o prendi questo o non prendi nulla), si deve convenire che la immediata esecuzione diventa una esigenza sociale, una esigenza alla quale non ci si può sottrarre.

Il principio dell'oralità. Anche questo principio deve essere attuato. Che cosa avviene nel processo attuale? Basta che l'avversario scriva una riga, e l'altro deve rispondere, e per rispondere deve leggere, e così si rinvia.

Applicando il principio dell'oralità, invece, non solo si avrà un dibattito vivace, pronto, sentito, ma non ci sarà più bisogno di ricorrere ai rinvii, con tutte le lungaggini che ne derivano.

Certo, questo processo dovrà fare un giudice nuovo, moderno, più sensibile, e anche avvocati diversi. Perché, diciamo la verità, molto spesso noi avvocati ci lasciamo andare alle formalità delle dilazioni senza fine.

Tutto questo deve finire e ci sembra che il disegno di legge in esame, nelle sue grandi linee, abbia il significato di una riforma che è anche una riforma del costume. A noi del Gruppo socialista sembra che non si possa perdere questa occasione. Noi apprezziamo che sia stato inserito nel programma dei prossimi lavori dell'Assemblea anche questo provvedimento. Per quanto ci riguarda lavoreremo il più intensamente possibile. Ma dobbiamo prendere tutti un solenne impegno: non è che non vogliamo critiche, non è che non vogliamo sentir proporre certe modifiche, vorremmo che tutti i colleghi si rendessero conto della urgenza del provvedimento, si rendessero conto che esso soddisfa delle esigenze fondamentali; e se noi

sapremo battere questa strada, renderemo un grosso servizio alla giustizia, al Paese, ai lavoratori.

FOLLIERI. Io ho avuto già il piacere di intervenire su questo provvedimento durante la quinta legislatura quando, approvato alla Camera, passò alla Commissione giustizia del Senato, unica competente allora a discutere il disegno di legge.

Espressi allora alcune preoccupazioni, che in verità non vengono dissipate, anzi si aggravano dopo ciò che ho sentito oggi in quest'aula. Si è parlato di *favor* nei confronti del lavoratore, in primo luogo.

Io penso, colleghi, che quando si deve procedere alla approvazione di un disegno di legge, il nostro spirito deve essere equidistante dagli interessi e dalle classi che eventualmente vengono in contrasto e si rivolgono al giudizio del magistrato. Giustizia significa precisamente assicurare l'equilibrio, la parità di situazione dei contendenti. Questo lo dice la nostra tradizione, ma lo dice soprattutto la nostra Costituzione. Se noi infatti facessimo quello che vi è nella legge, che favorisce un determinato ceto, quello più debole, certamente andremmo contro la Costituzione.

GALANTE GARRONE. Il collega dovrebbe leggere il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

FOLLIERI. Ma la preoccupazione mia più grave è quella di mettere il processo del lavoro in condizione di funzionare...

FERMARIELLO. Faccia delle proposte concrete in proposito.

FOLLIERI. Io dico quello che sento in questo momento.

FERMARIELLO. Dal momento che il collega ci chiede di ascoltarlo, lo pregheremo di spiegarsi bene. Afferma che i lavoratori sono svantaggiati, però chiede neutralità e imparzialità...

FOLLIERI. Io ho chiesto che si faccia una legge su basi di equilibrio, perché

nel contraddittorio giudiziario tutte le parti devono essere poste su posizioni eguali, perchè questo dice la legge, questo dice la Costituzione.

F E R M A R I E L L O . Questo è dunque il *favor* nei confronti del lavoratore!

F O L L I E R I . Non si può parlare di *favor* per una sola parte, perchè si farebbe una legge che non va a vantaggio di tutti i cittadini. Io potrei analiticamente dimostrare che questo provvedimento rispecchia una visione di interessi particolari, che noi non possiamo avallare.

F E R M A R I E L L O . Ma la conosce il collega la situazione? Il lavoratore è umiliato ogni volta che deve avere dei soldi, perchè l'avvocato del padrone gli dice: io ti pago tra cinque o sei anni.

F O L L I E R I . Il disegno di legge risponde indubbiamente ad un'esigenza di carattere politico, perchè da tanto tempo si attende la soluzione di questo grave problema.

Non mi soffermo su ciò che da parte del datore di lavoro si fa per ritardare di anni la soluzione delle cause di lavoro. Quanto è stato detto è esatto, è indiscusso. Dico però che la premessa che questo è un provvedimento di carattere politico non deve farci dimenticare lo strumento tecnico che dobbiamo mettere a disposizione del magistrato, dei cittadini, perchè ciascuno dei contendenti abbia la giustizia che aspetta. Ecco perchè ritengo che vi siano dei ritocchi da fare.

P E T R O N E . Agnelli la giustizia la ottiene sempre. È il contadino di Lucera che non la ottiene!

F O L L I E R I . Non condivido l'affermazione che il presente disegno di legge sia perfetto, perchè vi sono delle norme che debbono necessariamente essere riviste. Mi riferisco, per esempio, all'articolo 429 *sub* articolo 1, che stabilisce l'ambito di applicazione del nuovo rito: dobbiamo chiarire, soprattutto, questo punto. Ricordo che nella passata legislatura ho insistito perchè la

competenza del lavoro fosse una competenza unitaria attribuita ad una stessa magistratura. Il principio può essere discusso, limitato — come osservava, se non erro, il collega Cifarelli —, nel senso cioè di attribuire la competenza su tutte le controversie di lavoro al magistrato ordinario, tranne che per i dipendenti dello Stato, delle province, comuni, regioni. Occorre però una limitazione precisa, perchè quando usiamo espressioni quali « esclusivamente o prevalentemente » mettiamo la gente nella condizione di dover perdere per le questioni concernenti la competenza più tempo di quanto è necessario per adire il giudice ordinario o il Consiglio di Stato. Questo è il mio punto di vista, posso anche sbagliarmi e voi mi correggerete. Ma vi sono altri articoli che vanno rivisti.

Indubbiamente questo processo, a similitudine del procedimento penale, che è un procedimento orale, è un procedimento di immediatezza, che si dovrebbe svolgere in un'unica udienza; ma mi sembra che sia necessario apportare dei correttivi in ordine ai termini, che non debbono essere allungati di molto ma debbono mettere tutti nella possibilità di difendersi.

Vi sono poi le norme relative alla provvisoria esecuzione, che vanno approfondite e modificate, non per mortificare il lavoratore, ma sempre per mettere le parti in condizione di eguaglianza di fronte alla legge. Vi sembra, poi, giuridicamente esatto stabilire che il giudice, oltre ad applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento, deve determinare la svalutazione monetaria del credito? Il legislatore può dire tutto, ma io credo che noi dobbiamo mantenerci anche nell'ambito di una tradizione.

Z U C C A L A . Perchè il datore di lavoro deve tenersi i soldi del lavoratore e mandarli in Svizzera? È questa l'equità alla quale lei si riferisce?

F O L L I E R I . Allora bisogna fare una legge a favore di una sola delle parti?

Z U C C A L A . Bisogna riportare l'equilibrio fra le parti; e non c'è equilibrio se colui che ha i miliardi non dà le migliaia di lire che spettano al lavoratore.

FOLLIERI. Noi al momento attuale dobbiamo spogliarci delle nostre posizioni politiche per fare una legge che risponda agli interessi di tutti. Ed io ritengo che il presente disegno di legge abbia bisogno di alcuni emendamenti per riportare tra le parti la parità di fronte alla legge. Se è possibile rivedere insieme i punti controversi tanto meglio, altrimenti le Commissioni decideranno. Può darsi che io abbia torto, ma mi sembra che ciò non possa essere contestato con delle parole, perchè la pubblica opinione ci giudica anche per quella che è la perfezione tecnica delle leggi che facciamo.

FERMARIELLO. Bisogna fare leggi serie e chiare, quindi è da respingere la vostra tesi.

FOLLIERI. Ho detto che il disegno di legge non può essere nel suo complesso approvato *sic et simpliciter* dal Senato. Vi sono dei punti che vanno rivisti. Non è possibile che un disegno di legge, solo perchè ha avuto il crisma della Camera, venga approvato dalle nostre Commissioni.

Detto questo, sia chiaro che nessun recondito interesse mi lega, ad esempio, alla Confindustria o alla Confragricoltura; mi preoccupo soltanto che la legge sia funzionale e che assicuri soprattutto l'adempimento dei precetti costituzionali.

MARIANI. Vorrei fare alcune considerazioni che mi sembrano fondamentali, perchè esercito la professione di avvocato da 40 anni, ho fatto parecchie cause aventi per oggetto proprio la materia del lavoro e quindi credo di avere una certa esperienza.

Il disegno di legge è partito da un punto di vista sbagliato, perchè, come è stato osservato dal collega Viviani, effettivamente il codice di procedura civile voleva rappresentare un'innovazione rispetto al famoso procedimento sommario del 1901, di cui anche ho avuto esperienza. Si sono volute, infatti, recepire le esperienze soprattutto del diritto inglese dove il giudice è diventato il *dominus* della causa; e non è esatto quanto afferma il senatore Viviani, cioè che il regime fascista non ha voluto recepire quei principi.

VIVIANI. Ma quel tipo di processo ha cominciato subito a funzionare male.

MARIANI. Purtroppo. Ma non deve dire, collega Viviani, che il regime fascista non ha voluto applicarlo, perchè è entrato in vigore nel '42 soltanto.

Faccio presente che il codice del rito civile non è stato applicato come si doveva perchè non è adatto al temperamento degli italiani, che sono molto più litigiosi o più protesi alle reciproche limitazioni dei diritti di quanto non si sia nei Paesi anglosassoni. Non è pensabile quindi che da noi un giudizio possa essere così breve come in quei Paesi.

Ma, indipendentemente da questo, penso che sarebbe bastato inserire una norma come quella del procedimento sommario del 1901, in virtù della quale l'attore notificava il deposito del proprio fascicolo, e nella successiva udienza collegiale (che veniva indicata dallo stesso attore) doveva essere assegnata a sentenza la causa. L'avversario aveva un termine per concludere o presentare altri documenti, dopodichè la causa veniva ritenuta in decisione.

In questo disegno di legge si sono voluti fissare dei termini, che saranno, peraltro, certamente dichiarati ordinatori dalla giurisprudenza, perchè nessuno di essi potrà essere rispettato.

BOLDRINI. Vuol dire che faremo una legge per stabilire che sono perentori.

MARIANI. Allora aboliamo il giudice, e non se ne parli più; farò poi qualche esempio per dimostrare che essi non possono essere applicati.

Ma a parte questo, perchè non dare facoltà alle parti di condurre davanti al giudice la controparte per la conclusione? Anche per la conclusione orale, se volete; pure col procedimento sommario del resto era ammesso questo: bastava notificare che si voleva anche discutere oralmente. Perchè non si è voluto introdurre questo principio?

MARTINOZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Per una ragione: se sono le parti a fissare il giorno dell'udienza, è chiaro

2^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE

2° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1973)

che si avrebbe un'udienza con moltissime cause, quindi in pratica non si potrebbe agire con l'urgenza prescritta.

M A R I A N I . In tal caso per ragioni di ufficio si poteva prevedere di rimettere la causa all'udienza della settimana successiva.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Non si è fatto mai.

M A R I A N I . Lo si è fatto. Io ho vissuto questa esperienza, mentre il collega non l'ha vissuta. Il fatto è che oggi si vuole imporre tutto attraverso le leggi, che poi magari sono inapplicabili oppure vanno a finire davanti alla Corte costituzionale. E questo provvedimento andrà davanti alla Corte costituzionale, se rimane così com'è, perchè, come ha detto il collega Follieri, non rispetta i principi sanciti dalla Costituzione.

Credo che sia assolutamente necessario esaminare con molta attenzione queste disposizioni di legge. Voi saprete (vi è stato anche un intervento da parte comunista in sede di Commissione giustizia) che si è contestato al procuratore generale di aver compiuto, nel lamentare che il legislatore non predisponesse certe norme o le predisponesse male, vilipendio del Parlamento o qualcosa del genere. Ora, io dico che il magistrato ad un certo momento le sue osservazioni le deve fare. A volte si vogliono varare leggi incomprensibili. Come avvocato io mi sono trovato spesso in gravissima difficoltà nell'interpretare certe leggi, specie in materia fiscale o penale.

Perchè dovremmo fare in fretta? Noi dobbiamo fare bene, anche per la delicatezza della materia; si tratta di una legge destinata a rimanere in piedi almeno vent'anni. Quindi dobbiamo farla bene. Noi siamo dei legislatori, non stiamo qui solo per fare della politica.

Ora, per dimostrare come questo provvedimento sia fatto male, anche da un punto di vista linguistico, prendiamo qualche norma, ad esempio quella del secondo comma dell'articolo 439, che dice: « Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La

procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione ». Che cosa vuol dire questo? Che il giudice darà torto se un avvocato non è capace o è stato ammalato?

B O L D R I N I . C'è il libero convincimento del giudice che è valido in tutti i processi civili del mondo.

M A R I A N I . Noi dobbiamo adeguare le leggi alla mentalità degli italiani.

B O L D R I N I . Ma agli italiani di oggi.

M A R I A N I . Agli italiani che vivono nella nostra Nazione. Vogliamo forse fare le rivoluzioni con le leggi? Questo è il vostro intento. Noi abbiamo già votato una legge rivoluzionaria come lo Statuto dei lavoratori, che consente ad una associazione privata qual è il sindacato (e il lavoratore non lo può fare, e questo è grave) di rivolgersi al pretore circa il comportamento antisindacale di una impresa o di un datore di lavoro. Vi pare un principio accettabile per un popolo che ha una tradizione giuridica come il popolo italiano? Domani vi può essere chi, magari per ragioni personali, fa un esposto (è capitato a me), ed il pretore, che ha litigato con l'avvocato del datore di lavoro, lo mette subito sotto processo (è previsto dall'articolo 28 dello stesso Statuto dei lavoratori che possa essere condannato penalmente chi non dà esecuzione immediata alla sentenza. Sono aberrazioni, esagerazioni, che rappresentano una rivoluzione rispetto ai nostri principi giuridici. Badate che io non ho mai rappresentato un datore di lavoro nelle cause di lavoro, ho sempre rappresentato i lavoratori, perchè non ho mai avuto rapporti con l'industria. Però dico che non si può prescindere da quelle che sono le tradizioni, dalla *forma mentis* che ha un giurista in Italia. Qui si parla di « mancata conoscenza ». Questo vuol dire che se l'avvocato è trascurato ci va di mezzo il suo cliente. Ma si tolga questa frase!

Inoltre nell'articolo 438-bis, (sempre a proposito del linguaggio giuridico usato nel disegno di legge), si scrive: « Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata... ». Che cosa vuol dire prendere posizione in una causa? Si deve parlare di deduzioni o controdeduzioni.

Io dico che questo testo è fatto malissimo: quindi va approfondito e, se necessario, modificato. Non faccio parte della Sottocommissione, ma al momento opportuno interverrò quando la legge tornerà all'esame delle Commissioni riunite.

C O P P O L A . Credo che a questo punto sia opportuno precisare anche la posizione del Gruppo democratico cristiano, a nome del quale ho l'onore di parlare.

Abbiamo ascoltato dalla dichiarazione molto chiara e precisa del senatore Bolrini che il Gruppo comunista è orientato verso la approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera. Questa è una posizione che in via di principio non ci trova consenzienti per vari motivi. Anzitutto non possiamo non tener conto che la Camera ha preso in esame ed approvato quanto aveva deliberato nella quinta legislatura, senza alcuna considerazione delle deliberazioni assunte dal Senato. È evidente allora che un minimo di coerenza dovrebbe portare a rivalutare, anche nella maniera più accelerata possibile, qualche considerazione che era stata svolta nella Commissione giustizia nella scorsa legislatura. E vorrei dire che gli atteggiamenti dei Gruppi dovrebbero estrinsecarsi, più che attraverso proposizioni declamatorie, demagogiche, attraverso suggerimenti concreti.

La discussione di stamane credo che abbia fornito materia sufficiente per la valutazione degli orientamenti dei Gruppi. Riteniamo, in adesione ad un invito autorevole rivolto dalla Presidenza del Senato, ma soprattutto per una nostra intima convinzione, di dovere accelerare al massimo l'iter del presente disegno di legge. Questo però non esclude la possibilità — qualora attraverso le riunioni della Sottocommissione emergessero delle proposizioni così macroscopicamente errate da determinare preoccupazioni in ordine al

buon funzionamento della legge — che le Commissioni congiunte apportino dei ritocchi in base a quelle indicazioni che decisamente condividiamo, fermi restando i principi fondamentali del disegno di legge.

P O Z Z A R . Desidero dire due parole per quanto riguarda i tempi di lavoro della Sottocommissione.

Abbiamo ricevuto una lettera della Presidenza del Senato, la quale ci avvisa che il disegno di legge è stato incluso nel programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo che si concluderà il 19 marzo.

Occorrerebbe quindi che la Sottocommissione terminasse il suo lavoro entro la metà di febbraio, in modo da consentire alle Commissioni congiunte di prenderne in esame i risultati dal 15 febbraio in poi. Questo ci permetterebbe di essere pronti per la discussione in Aula per i primi di marzo.

In linea di massima credo che questo criterio debba essere rispettato, perchè corrisponde a quella esigenza di celerità che deriva dall'invito della Presidenza del Senato e dal fatto che da circa 10 anni si parla di questo disegno di legge senza che si sia ancora arrivati ad una conclusione.

Z U C C A L À . Siccome è prevista una sospensione dei lavori parlamentari dal 2 all'11 febbraio, potremmo pregare i colleghi che faranno parte della Sottocommissione di riunirsi anche durante questo periodo in modo da rispettare i tempi suggeriti?

P O Z Z A R . Questo è un suggerimento senz'altro valido, che rimettiamo alla Sottocommissione, la quale si riunirà al più presto e fisserà i tempi e i modi del suo lavoro.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,10.